

STATUTO SOCIALE

in vigore dal 14 aprile 2016

Art. 1 – Costituzione dell'Associazione

E' costituita un'Associazione ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile denominata A.I.C.UN. – Associazione Italiana Comunicatori d'Università. L'Associazione, che ha sede in Milano, non ha fini di lucro. L'Associazione può istituire sedi locali con delibera del Consiglio Direttivo. Tutte le sedi dell'Associazione devono essere indicate nelle comunicazioni verso i terzi. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione ha come scopo preminente la tutela dei principi etici e della qualificazione professionale dei Comunicatori d'Università a livello nazionale e internazionale. Essa promuove istituzionalmente la formazione e l'aggiornamento professionale nel settore della comunicazione in vista di una costante rispondenza delle loro prestazioni alle esigenze delle istituzioni d'insegnamento superiore. L'Associazione promuove attività di ricerca e d'insegnamento volte all'evoluzione teorica e operativa dell'attività di comunicazione in esame.

Art. 3 - Soci

- 3.1 - Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che esercitano professionalmente in modo esclusivo o prevalente, in proprio, o alle dipendenze di terzi, un'attività intellettuale inerente o connessa:
- allo studio, pianificazione, realizzazione di campagne e azioni di comunicazione a favore di istituzioni operanti nell'ambito dell'insegnamento superiore;
 - alla formazione e all'aggiornamento professionale nel settore della comunicazione suddetta;
 - all'orientamento pre e post universitario;
 - ai rapporti con i media e/o alle relazioni internazionali;
 - ai rapporti con imprese e istituzioni del territorio;
 - agli aspetti giuridici connessi al campo della comunicazione.
- 3.2 - Possono altresì essere soci dell'Associazione: le Università, gli Istituti di istruzione superiore universitaria statali e non statali, ivi comprese le Scuole Superiori universitarie dedicate all'alta formazione dottorale, gli Enti di Ricerca che collaborano con le Università e le Fondazioni universitarie. I soggetti elencati nel presente paragrafo saranno in seguito indicati collettivamente come «Istituzioni universitarie».

Art. 4 - Iscrizione e requisiti

4.1 - L'iscrizione all'Associazione Italiana Comunicatori d'Università è certificata in quattro elenchi professionali ed è subordinata alla verifica dell'esistenza dei requisiti indicati da parte del Consiglio Direttivo.

4.1.a – Comunicatori d'Università Professionisti

E' Comunicatore d'Università professionista chi, avendo conseguito un titolo specifico di livello universitario o riconosciuto idoneo dall'Associazione, opera esclusivamente o prevalentemente da almeno tre anni nel settore della Comunicazione delle istituzioni d'insegnamento superiore. La sua

professionalità è accertata attraverso esami disciplinati da un apposito Regolamento Esami e Verifica della Certificazione Professionale.

4.1.b – Comunicatori d'Università Aderenti

E' Comunicatore d'Università Aderente chi, avendo conseguito un titolo specifico di livello universitario o riconosciuto idoneo dall'Associazione, non abbia ancora maturato tre anni di attività continuativa nell'ambito della comunicazione delle istituzioni dell'insegnamento superiore. Decorso tale periodo e superato l'esame d'ammissione secondo le modalità del Regolamento Esami e Verifica della Certificazione Professionale, accede all'elenco dei Professionisti. E' altresì iscritto nell'elenco dei Comunicatori d'Università aderenti chi, avendo conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o anche un titolo universitario non riconosciuto dall'Associazione, abbia sostenuto un esame di qualificazione secondo le modalità stabilite nel suddetto Regolamento. L'accesso all'elenco dei professionisti potrà avvenire anche in questo caso al completamento del triennio e al superamento del previsto esame d'ammissione. Per gli iscritti a questi due elenchi professionali, che per cinque anni consecutivi non esercitano l'attività professionale nei modi e nei termini di cui all'art. 3, la Commissione Esami e Verifica per la Certificazione Professionale provvede alla cancellazione dall'elenco di competenza secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento.

4.1.c - Soci a vita

Tutti i soci che avendo compiuto il sessantacinque-simo anno di età ed avendo cessato l'attività professionale, facciano parte dell'Associazione da almeno quindici anni ininterrottamente, al termine dell'anno sociale corrispondente, possono chiedere di mantenere la propria appartenenza all'Associazione. Su delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea, ove ricorrano i suddetti requisiti, essi verranno nominati "Soci a vita". I Soci a vita non saranno più tenuti al versamento delle quote associative. Essi potranno essere chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte di Commissioni di Lavoro e Comitati Consultivi.

4.1.d – Soci onorari

Possono essere nominati Soci onorari coloro che abbiano conseguito riconosciuti meriti nei confronti dell'Associazione o che si siano particolarmente distinti in uno dei campi di attività elencati all'art. 3.1. La nomina spetta al Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea. I Soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote associative e possono essere chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte di Commissioni di Lavoro e Comitati Consultivi.

4.2 - All'atto della presentazione della domanda di iscrizione, le Istituzioni universitarie devono indicare fino a un massimo di quattro persone fisiche loro rappresentanti all'interno dell'Associazione; ciascuna di tali indicazioni conserva efficacia fino al momento della sua revoca e della contestuale indicazione di diverso rappresentante da parte dell'Istituzione universitaria interessata. I rappresentanti dell'Istituzione universitaria devono essere in possesso dei requisiti stabiliti nei precedenti paragrafi 4.1.a o 4.1.b. La verifica dell'esistenza di tali requisiti è rimessa al Consiglio Direttivo.

4.3 I soci persone fisiche e i rappresentanti indicati dalle Istituzioni universitarie assumono la qualifica, ai fini e nell'ambito dell'Associazione, di Comunicatori d'Università.

Art.5 - Specifici obblighi dei Soci

Ogni associato si obbliga a rispettare quanto previsto dal presente Statuto ed in particolare al versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione. Le quote associative, inoltre, non sono trasmissibili, né sono rivalutabili. La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea. I membri dell'Associazione hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'appartenenza all'Associazione impegna, inoltre, indistintamente tutti i soci a:

- osservare il Codice di autodisciplina della Comunicazione Commerciale, uniformandosi ad esso nell'esercizio della propria attività, accettandone la normativa sostanziale, la normativa di rito e le decisioni del Giurì in caso di vertenze;
- sottoporsi al giudizio arbitrale del Collegio dei Probiviri per la definizione di vertenze sorte per ragioni professionali con altri soci.

Art. 6 - Norme di comportamento

Il Socio, nell'esercizio della propria attività e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile, evitare qualsiasi comportamento contrario al decoro professionale, uniformandosi oltre che alle disposizioni di legge regolanti la sua attività, al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. Il Socio, cui vengono addebitati fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale e della vita associativa, viene sottoposto a procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri. Il procedimento è iniziato d'ufficio o su impulso di parte. Il Presidente del Collegio dei Probiviri nomina il relatore e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso, informandone le parti interessate almeno quindici giorni prima.

La parte contro la quale è stato inoltrato il ricorso può presentare deduzioni scritte sino a cinque giorni prima della seduta. Nel giorno fissato il Collegio, sentito il relatore, le parti e i loro eventuali difensori, salva la contumacia in caso di ingiustificata assenza del Socio sottoposto a procedimento, adotta le proprie decisioni. Le decisioni da assumere in caso di ritenuta colpevolezza del Socio sottoposto a procedimento a seconda della gravità dei fatti consistono in:

- ammonimento orale o scritto,
- censura,
- sospensione fino al massimo di due anni,
- radiazione dall'Associazione.

Art. 7 – Cessazione dell'appartenenza all'Associazione

Cessano di far parte dell'Associazione i Soci che ne recedano volontariamente o nei confronti dei quali sia pronunciato un provvedimento di espulsione. Coloro che intendano recedere volontariamente devono comunicare –per iscritto a mezzo raccomandata A/R indirizzata direttamente al Presidente dell'Associazione – tale loro decisione entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in cui risultano ancora Soci. Colui che si sia dimesso può chiedere ed ottenere di essere riammesso all'Associazione a condizione che la sua domanda venga accompagnata dalla dichiarazione di due Soci Professionisti (in regola con le quote associative) che attestino l'attività nell'ambito della comunicazione riferita ad istituzioni operanti nell'insegnamento superiore e l'aggiornamento professionale del richiedente.

La radiazione, oltre che nei modi e nei termini di cui all'art. 6, deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- condanna definitiva per i delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'industria, il commercio, il patrimonio ed ogni altro reato non colposo per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e di condanna definitiva alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici o della perdita dei diritti civili ovvero per tutte le altre condanne definitive che per la loro natura vengano ritenute pregiudizievoli per l'immagine dell'Associazione;
- recidiva nella violazione grave delle norme di lealtà pubblicitaria accertata con decisione del giurì del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria;
- mancata risposta agli atti della Commissione per gli Esami e la Verifica della Certificazione Professionale;
- mancato versamento della quota associativa entro il 30 giugno dell'anno a cui la quota si riferisce.
- Colui che sia stato radiato per morosità può chiedere ed ottenere di essere riammesso all'Associazione a condizione che versi la quota non pagata che ha costituito la causa di radiazione, contestualmente alla quota relativa all'anno della riammissione e che la sua domanda venga accompagnata dalla dichiarazione di due soci professionisti (in regola con le quote associative) che attestino l'attività nell'ambito della comunicazione riferita ad istituzioni operanti nell'insegnamento superiore e l'aggiornamento professionale del richiedente.

Art. 8 – Quote e patrimoni

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi volontari, dai lasciti, dalle donazioni, da altri contributi e dai risultati di gestione accantonati. Può essere prevista l'approvazione di un bilancio preventivo che contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare i risultati di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Le quote associative vengono stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci. Il pagamento della quota associativa è riferito all'anno solare di versamento. Se l'iscrizione del Socio avviene nell'ultimo trimestre dell'anno il pagamento della quota vale per l'anno successivo. L'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, ove particolari esigenze lo richiedano, potrà deliberare contribuzioni integrative da parte dei soci. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- le Commissioni istituzionali
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- i Responsabili delle sedi locali o i Rappresentanti locali

Art. 10 – Accesso alle cariche associative

Possono accedere alle cariche associative i Soci iscritti nei confronti dei quali non sia intervenuta una delle sanzioni previste dall'art. 5 del presente statuto.

Art. 11 – L'Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea, a cui possono partecipare tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale e per i quali non siano stati emessi provvedimenti di sospensione, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da personale eletta dalla maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede sociale purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea.

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro cinque mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale mediante avviso di convocazione (contenente il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno), inviato mediante raccomandata spedita o consegnata a mano o posta elettronica all'indirizzo comunicato dai soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Può essere prevista una seconda convocazione che deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo o quando ne faccia domanda scritta e motivata almeno un decimo degli associati. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.

L'Assemblea:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo
- delibera sui rendiconti annuali preventivi e consuntivi di gestione presentati dal consiglio e sulla destinazione dei risultati di gestione
- ratifica i regolamenti dell'A proposti dallo stesso Consiglio
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione e su quanto altro le è demandato dalla legge e dallo statuto
- decide su tutte le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea straordinaria dei soci viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo per l'approvazione di modifiche statutarie, per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e quando se ne ravvisi l'opportunità o quando venga richiesta per iscritto da almeno un quinto dei Soci.

Art. 12 – Il Presidente onorario

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario, socio dell'Associazione, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza con poteri consultivi.

Art. 13 – Partecipazione alle Assemblee

L'Assemblea viene convocata da parte del Presidente recapitata ad ogni singolo socio in forma scritta a mezzo servizio postale, posta elettronica, fax o raccomandata a mano ed è da effettuarsi entro 15 giorni dalla riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o regolarmente rappresentati almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. I Soci impossibilitati ad intervenire potranno farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Soci anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e per

l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio stesso. Ogni associato non può avere più di tre deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o, in loro assenza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente della riunione nomina un segretario. Spetta al Presidente della riunione verificare il diritto di intervento in Assemblea e la regolarità delle deleghe. Per la modifica del presente Statuto la decisione dovrà essere adottata dalla maggioranza dei due terzi degli associati. In caso di decisione sullo scioglimento dell'Associazione e conseguenziali provvedimenti l'Assemblea dovrà deliberare con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Consiglieri da cinque a sette e dal Presidente Onorario, se nominato. Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario, che unitamente al Presidente onorario formano il Comitato di Presidenza. La carica di Segretario può essere assunta dal Tesoriere.

Al Comitato di Presidenza è demandata l'esecuzione delle delibere del Consiglio. Ciascun Consigliere, non facente parte del Comitato di Presidenza, assumerà responsabilità operative per le diverse aree di attività di cui l'Associazione si occupa.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed entra in carica il 1° gennaio dell'anno successivo a quello delle elezioni. Si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o del Vice-Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri. La convocazione avviene in forma scritta recapitata a mezzo servizio postale, posta elettronica, fax o raccomandata a mano ed è da effettuarsi almeno 5 giorni prima della riunione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri e le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti. Decade dalla carica di membro del Consiglio direttivo il componente che sia stato assente ingiustificato a più di tre riunioni nel corso dell'anno. Nel caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo viene integrato con la cooptazione dei soci che immediatamente seguono in graduatoria nelle ultime elezioni. La sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo non potrà superare, nel caso del triennio, la metà meno uno del numero dei consiglieri eletti. I verbali delle Riunioni del Consiglio Direttivo, firmati da Presidente e segretario, vengono raccolti in un apposito libro conservato presso la sede dell'Associazione, disponibili per la consultazione da parte dei soci.

Art. 15 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e ne attua gli scopi prefissi all'Art. 2 del presente Statuto. Nomina le Commissioni Istituzionali, di cui all'Art. 19. Nomina gli Organismi di gestione dell'Associazione e i responsabili delle sedi locali o i Rappresentanti Locali. Elabora i Regolamenti che ritiene opportuni per l'organizzazione della vita associativa e li sottopone all'approvazione della successiva Assemblea.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza, esegue o fa eseguire le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. È sostituito, in caso di impedimento e in ogni altro caso di Sua assenza, dal Vice-Presidente. Egli può al più essere eletto per due mandati consecutivi.

Art. 17 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere con delega del Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli Istituti di Credito. Il Tesoriere provvede inoltre alla predisposizione dei conti preventivi e consuntivi di gestione, agli incassi, ai pagamenti ed a quant'altro necessario per il buon andamento amministrativo dell'Associazione nel rispetto del Regolamento Amministrativo predisposto dal Consiglio Direttivo e dello Statuto.

Art. 18 – Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario, nonché dal Presidente onorario, se nominato. Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. L'operato del Comitato di Presidenza è ratificato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Le Commissioni Istituzionali

Le Commissioni Istituzionali sono:

- la Commissione per gli esami e la Verifica della Certificazione Professionale;
- la Commissione per l'Aggiornamento e la Specializzazione Professionale.

Art. 20 – Commissione per gli esami e la verifica della certificazione professionale

La Commissione per gli esami e la verifica della certificazione professionale nominata dal Consiglio Direttivo è composta da tre membri scelti tra gli iscritti all'elenco dei Comunicatori d'Università Professionisti. Essa nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente. La Commissione opera sulla base del Regolamento di Esami e Verifica per la Certificazione Professionale. La Commissione provvederà a tenere periodiche Sessioni di Esami ogni volta che si verificano le condizioni previste dal Regolamento.

Art. 21 – Commissione per l'Aggiornamento e la Specializzazione Professionale

La Commissione per l'Aggiornamento e la Specializzazione Professionale, pure nominata dal Consiglio Direttivo, definisce per gli iscritti all'AICUN un programma di aggiornamento e specializzazione. La Commissione è composta da tre membri scelti fra gli iscritti all'Elenco dei Comunicatori d'Università Professionisti e nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.

Art. 22 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dai Soci.

I Probiviri sono eletti tra gli iscritti all'elenco dei Comunicatori d'Università Professionisti e durano in carica per il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo. Essi eleggono il proprio presidente. Il Collegio dei Probiviri esprime il giudizio richiesto dal Consiglio Direttivo o su richiesta di Soci o terzi secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto.

Art. 23 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea secondo le norme del regolamento elettorale. I Revisori sono eletti tra gli iscritti all'elenco dei Comunicatori d'Università Professionisti e durano in carica per il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo. Essi eleggono un proprio Presidente e deliberano a maggioranza, motivando le loro decisioni. I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alla prima riunione del Consiglio Direttivo e vengono altresì convocati dal Presidente o da chi ne fa le veci, per assistere a tutte le riunioni nelle quali si discutono i rendiconti e le situazioni finanziarie dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare ai rendiconti economico - finanziari. Per l'assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell'Associazione. I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti vengono raccolti in un apposito libro conservato presso la sede amministrativa dell'Associazione.

Art. 24 – I Rappresentanti locali

I Responsabili delle sedi locali o i Rappresentanti locali, se nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica 3 anni ed hanno come scopo preminente il perseguimento a livello locale (regionale o pluriregionale) delle finalità etiche e di qualificazione professionale dell'Associazione.

Art. 25 – Bilancio

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea da convocarsi entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Dalla data di avviso di convocazione il bilancio consuntivo verrà depositato presso la sede amministrativa dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarlo.

Art. 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad enti e organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dopo che siano saldati gli impegni dell'Associazione e gli oneri della liquidazione. L'Associazione non può essere trasformata in società di capitali.

Art. 27 – Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto, modificato dall'Assemblea Straordinaria del 14 aprile 2016, entra in vigore dalla stessa data.